

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G05493 **del** 17/05/2016

Proposta n. 7028 **del** 12/05/2016

Oggetto:

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – L.R. 27/98 - Discarica di rifiuti non pericolosi in località Fosso Crepacuore in comune di Civitavecchia - Attuazione dei punti e) ed f) della determinazione G15060 del 03/12/2015.

Oggetto: D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – L.R. 27/98 - Discarica di rifiuti non pericolosi in località Fosso Crepacuore in comune di Civitavecchia - Attuazione dei punti e) ed f) della determinazione G15060 del 03/12/2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22";

VISTA la L. 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 133/2014 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico;

VISTA la decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplina la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

PREMESSO CHE:

- Con determinazione G15060 del 3/12/2015 avente ad oggetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Discarica di rifiuti non pericolosi in località Fosso Crepacuore in comune di Civitavecchia - Revoca del punto 3 della Determinazione C1577 del 8/7/2010 di affidamento della gestione della discarica alla Etruria Servizi Srl poi volturata alla HCS SpA e contestuale affidamento della gestione medesima alla MAD srl con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme n. 97 – Roma CF/P.IVA 01876630607 a far data dal 01/01/2016” veniva stabilito ai punti e) ed f) quanto di seguito riportato:
 - e) di prescrivere alla MAD srl la presentazione entro 30 giorni dall’entrata in possesso delle aree, di una relazione tecnica circa le modalità di realizzazione dei futuri lotti 2 e 3 di Fosso Crepacuore 3 compatibilmente con la necessità di realizzare nel minor tempo possibile ulteriore volumetria e la necessità di avviare la realizzazione del capping definitivo ai sensi del D.lgs. 36/2003 su Fosso Crepacuore 2 descrivendo le possibili modalità operative per ricondurre gli abbancamenti attualmente difforni alle volumetrie previste dai progetti approvati;
 - f) di stabilire che questa Autorità competente provvederà con apposita Determinazione e sulla base della sopra citata relazione tecnica ed alle successive attività istruttorie, alla definizione delle modalità operative per l’adeguamento della discarica al progetto approvato;
- Una delle motivazioni della revoca è consistita nella gestione in difformità dall’autorizzazione dei bacini di Fosso Crepacuore 2 e Fosso Crepacuore 3 lotti 1/a e 1/b, come ampiamente motivato nella citata determinazione;
- Dai sopralluoghi sul sito della discarica di Fosso Crepacuore e nello specifico sul bacino di Fosso Crepacuore 2 e sui lotti 1/a e 1/b di Fosso Crepacuore 3, ed a seguito dei rilievi effettuati in contraddittorio che hanno confermato lo stesso volume di rilievo, erano emersi:
 - o Presso il bacino di Fosso Crepacuore 2 un maggior abbancamento di rifiuti di circa 25.000 mc con rilevati di pendenza superiore a quella autorizzata;
 - o Presso i lotti 1/a e 1/b una diversa conformazione del rilievo rispetto a quello approvato;

- Era altresì emerso che i conferimenti presso il bacino di Fosso Crepacuore 2 sono terminati nei primi mesi dell'anno 2013 e da allora non sono state avviate le attività per la realizzazione del capping, in difformità alle specifiche prescrizioni AIA (prescrizioni di cui al n. 41 e n. 123 della determinazione C1577/2010) e dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003;
- Successivamente con determinazione G16761 del 23/12/2015 avente ad oggetto "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Discarica di rifiuti non pericolosi in località Fosso Crepacuore, in comune di Civitavecchia Modifica parziale della determinazione G15060 del 3/12/2015 era stata autorizzata la soc. HCS spa, a titolo provvisorio ed al fine di assicurare la continuità del servizio stesso nell'attesa della realizzazione di una nuova stazione di trasferimento in un'altra area per ulteriori 6 mesi e fino al 30/6/2016, alla gestione dell'attività di trasferimento medesima;
- La soc. Mad srl con nota prot. 37 del 31 marzo 2016 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 182200 del 7/4/2016 ha presentato la relazione richiesta;
- È stata effettuata istruttoria circa la soluzione proposta che in sintesi si riporta. Come già riscontrato in sede di sopralluogo, è stato evidenziato che sulle aree che saranno interessate dalla realizzazione del lotto 2 del bacino 3 è depositato il materiale di scavo che doveva essere utilizzato per la realizzazione del capping di Fosso Crepacuore 2. La mancata realizzazione di tale presidio (determinata dalla mancata consegna da parte di HCS spa delle aree) non ha permesso da una parte la realizzazione della copertura, come invece previsto dal D.Lgs. 36/2003 e dall'AIA di autorizzazione e dall'altra l'utilizzo del terreno di scavo depositato ed all'uopo predestinato, rendendo di fatto oggi non immediatamente eseguibili i lavori di preparazione e di realizzazione del lotto 2;
- Peraltro la stessa realizzazione del capping di Fosso Crepacuore 2 non è immediatamente eseguibile per la presenza di maggiori volumi abbancati (circa 25.000 mc). A tal fine i profili e le sezioni del progetto approvato devono essere ripristinati e i maggior volumi riposizionati in opportuna area di discarica;
- La proposta prevede lo spostamento di parte del terreno di scavo già presente sull'area, e la realizzazione di un primo sublotto che viene denominato 2a. Va pertanto temporaneamente spostato il materiale di scavo presente e scavato, costruito, realizzato, collaudato e messo in esercizio questo nuovo sublotto 2a. La costruzione e la messa in esercizio di questo lotto oltre a permettere di minimizzare gli scavi consentirà di abbancare una volta terminato, i 25.000 mc in esubero attualmente presenti sul bacino di Fosso Crepacuore 2;
- Esaurita la fase di regolarizzazione del bacino di Fosso Crepacuore 2, si procederà con la realizzazione del capping utilizzando i materiali di scavo presenti sul sito, quelli precedentemente spostati dall'impronta del lotto 2a e quelli sul lotto 2b;
- Successivamente si procederà con le altre operazioni (realizzazione capping provvisorio sui lotti 1/a e 1/b di Fosso Crepacuore 3 e completamento dell'ulteriore lotto 2/b).
- Tale proposta appare idonea a risolvere le problematiche relative alla regolarizzazione del bacino di Fosso Crepacuore 2 al progetto approvato, permette la copertura provvisoria dei lotti 1a e 1b di Fosso Crepacuore 3 e permette infine di realizzare ulteriori volumetrie, il cui fabbisogno è stato accertato con la DGR 199 del 22/4/2016 pubblicata sul BUR del 10 maggio 2016

- Con riferimento alle spese necessarie alla realizzazione di queste ulteriori movimentazioni si rimanda all'atto di approvazione del progetto che dovrà essere presentato

CONSIDERATO inoltre che:

- Sull'area oggetto dei presenti lavori insiste al momento la stazione di trasferimento la cui autorizzazione era stata prorogata, pur senza richiesta espressa da parte di HCS spa fino al 30/6/2016 a titolo provvisorio al fine di assicurare la continuità del servizio stesso nell'attesa della realizzazione di una nuova stazione di trasferimento in altra area, per ulteriori 6 mesi e fino al 30/6/2016;
- L'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti al fine di evitare disagi alla soc. HCS spa ed al Comune di Civitavecchia con congruo anticipo ha ricordato, con nota prot. 192601 del 13/4/2016 la scadenza al 30/6/2016 dell'autorizzazione provvisoria;
- La soc. HCS srl con propria nota prot. 1008 del 26/4/2016, non citando affatto la precedente nota della Regione e citando un contratto con la CCDDPP del giorno 08/02/2016 ha chiesto la proroga dell'attività di trasferimento senza dare indicazioni temporali se non genericamente il tempo necessario alla realizzazione della stazione di trasferimento;
- Con nota prot. 223623 del 29/4/2016 l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti ha comunicato alla soc. HCS spa ed al Comune di Civitavecchia che la richiesta di proroga non può essere accolta in quanto è necessario avviare i lavori di realizzazione del capping di Fosso Crepacuore 2 e la regolarizzazione degli abbancamenti, nonché i lavori di realizzazione di un ulteriore lotto di Fosso Crepacuore 3, esigenza emersa e sancita nella determinazione del fabbisogno di cui alla DGR 199 del 22/4/2016. Ricordando in particolare che la scadenza dell'autorizzazione provvisoria è stata ricordata con congruo preavviso e che era stata concessa per soli 6 mesi e poi prorogata per ulteriori 6 mesi, veniva comunicato che non si sarebbe proceduto alla proroga ulteriore dell'autorizzazione al funzionamento della stazione di trasferimento;
- La soc. HCS spa con propria nota prot. 1098 del 6/5/2016 ha rinnovato la richiesta di proroga portando a sostegno quale motivazione una corrispondenza intercorsa tra il Comune di Civitavecchia e l'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale circa la necessità o meno della valutazione di impatto per la stazione di trasferimento;
- L'Area Ciclo integrato dei rifiuti con propria nota prot. n. 241253 del 09/5/2016, in risposta alla precedente ha ricordato che tale impianto di trasferimento era stato autorizzato dapprima con ordinanza del Commissario e successivamente con ordinanza sindacale per il massimo dei 18 mesi consentito dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e successivamente con una autorizzazione provvisoria per circa un ulteriore anno proprio per non creare disagi al sistema di raccolta e permettere al Comune ed alla società di organizzarsi adeguatamente. Pertanto ulteriori proroghe non sono possibili per le motivazioni esposte e per la necessità di realizzare i presidi ambientali più volte richiamati su Fosso Crepacuore 2. Ha altresì ricordato come la stessa prima istanza della HCS spa prot. 1831 del 2/7/2015, contenesse i principi della temporaneità legata all'individuazione di un nuovo sito di trasferimento. Ha altresì evidenziato nella stessa nota che gli elementi tecnici a sostegno della relazione allegata alla nota HCS srl prot. 1831 del 2/7/2015 si sono poi rivelati erronei tanto da

determinare la revoca della gestione come precedentemente richiamato. Ed infine, relativamente alla corrispondenza intercorsa tra il Comune di Civitavecchia e l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, ha rilevato che appare strumentale utilizzare come motivazione di proroga una richiesta di parere (avanzata peraltro solo nel gennaio 2016) sull'applicazione dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, in quanto la normativa stabilisce chiaramente quali siano gli interventi soggetti o meno all'applicazione dell'art. 20 dello stesso decreto, così come gli altri approfondimenti cui viene rimandato. Tali aspetti sono elementi propri della progettazione e dell'approvazione di un progetto la cui necessità è nota dal Gennaio 2014. A quanto risulta per tale stazione di trasferimento, ancorché non realizzata, non è stata nemmeno avanzata la richiesta di autorizzazione, in quanto nulla è pervenuto in merito, da parte della Città Metropolitana di Roma capitale competente per l'autorizzazione ai sensi del comma 2 lettera d) dell'art. 5 della L.R. 27/98;

- Infine, nella stessa nota prot. 241253 del 9/5/2016, sono state richiamate le specifiche competenze ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 27/98 per l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani;

VALUTATO il preminente interesse alla regolarizzazione del bacino di Fosso Crepacuore 2, ed alla successiva realizzazione del capping al fine di realizzare i necessari e previsti presidi ambientali;

CONSIDERATA la necessità di realizzare le volumetrie previste per il sito di Fosso Crepacuore il cui fabbisogno è stato ribadito nella DGR 199 del 22/4/2016;

CONSIDERATO che altri comuni del comprensorio effettuano il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Viterbo (presso cui conferisce anche il Comune di Civitavecchia) senza ausilio di trasferimento, che pertanto non è indispensabile ai fini della gestione dei servizio

RITENUTO per quanto sopra di prendere atto ed approvare la proposta tecnica consegnata dalla soc. MAD srl con nota prot. 37 del 31/3/2016 ed acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 182200 del 7/4/2016;

RITENUTO quindi necessario disporre che la soc. MAD srl presenti entro 30 gg dalla notifica della presente determinazione, il progetto ai fini dell'approvazione redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2003 nelle tavole necessarie di modifica rispetto al progetto approvato con precedente Determinazione C1577 del 08/7/2010 e smi. Nel progetto dovrà essere contenuta apposito documento di valutazione economica per regolarizzare gli invasi di discarica di Fosso Crepacuore 2 e lotti 1a e 1b di Fosso Crepacuore 3

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

Di prendere atto ed approvare la proposta tecnica consegnata dalla soc. MAD srl con prot. 37 del 31 marzo 2016 ed acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 182200 del 7/4/2016;

Di disporre che la soc. MAD srl presenti entro 30 gg dalla notifica della presente determinazione, il progetto ai fini dell'approvazione redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2003 nelle tavole necessarie di modifica rispetto al progetto approvato con precedente Determinazione C1577 del 08/7/2010 e smi. Nel progetto dovrà essere contenuta apposito documento di valutazione economica per regolarizzare gli invasi di discarica di Fosso Crepacuore 2 e lotti 1a e 1b di Fosso Crepacuore 3

Il presente provvedimento sarà notificato alla MAD srl, alla H.C.S. spa e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma, alla Città Metropolitana di Roma capitale, al Comune di Civitavecchia nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n.1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti